

CONVENZIONE TRA l'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari** (qui di seguito indicato come "Ente") e la **PREMIER RESEARCH GROUP SRL** (qui di seguito indicata come "CRO"), con sede in Via Winckelmann, 2 20146 Milano, Partita IVA N. 03741750996 consociata della Premier Research Group Ltd. rappresentata dalla Dr.ssa Lucia Zaccardi, Country Manager, autorizzata a firmare il contratto, nell'esclusivo interesse della società Menarini International Operation Luxembourg S.A. (qui di seguito indicato come "Sponsor"),

concernente condizioni e modalità per l'esecuzione della sperimentazione clinica

"RANOLAZINA IN PAZIENTI AFFETTI DA CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA SINTOMATICA: STUDIO PILOTA PER VALUTARE GLI EFFETTI SULLA CAPACITA' DI ESERCIZIO FISICO, SULLA FUNZIONALITA' DIASTOLICA E SULLO STATO SINTOMATICO" (qui di seguito "Sperimentazione"), da effettuarsi presso il Servizio di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

L'Ente autorizza ai sensi della legge lo sperimentatore Prof. Antonello Ganau (qui di seguito indicato come "Sperimentatore") a condurre lo Studio dal titolo sopracitato.

Si tratta di uno Studio internazionale multicentrico e per ogni centro è previsto l'arruolamento di circa 8 pazienti idonei. Si precisa che, nell'ambito di questa Sperimentazione, il reclutamento dei pazienti è di tipo competitivo e potrà quindi essere chiuso, al raggiungimento del numero di pazienti totali previsti dal protocollo di Sperimentazione, indipendentemente dal numero di pazienti reclutati dai singoli centri.

## 1. **Termini**

Per ("Studio") s'intende la conduzione della ricerca clinica in conformità al Protocollo MEIN/11/RAN-HCM/001 (RESTYLE- HCM STUDY) ("Protocollo"). Per ("Paziente Valutabile") s'intende qualsiasi paziente idoneo in base al protocollo a partecipare allo Studio. Il paziente può completare lo Studio o interromperlo a causa di evento avverso o per ritiro del consenso informato.

Per ("Farmaco in Studio") si intendono la Ranolazina, in compresse a rilascio prolungato da 500, 750 e 1000 mg e il Placebo, i quali saranno forniti dallo Sponsor.

## 2. **Oggetto e Durata del Contratto**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la CRO si impegna a realizzare nell'esclusivo interesse dello Sponsor, presso le Strutture dell'Ente e sotto la responsabilità dello Sperimentatore e dei suoi collaboratori, la suddetta Sperimentazione.

Il presente Contratto avrà inizio dal giorno della firma e si protrarrà dopo il completamento dello studio ed accettazione dei dati clinici finali da parte dello Sponsor.

### 3. **Obblighi dello Sperimentatore**

L'Ente, tramite lo Sperimentatore, s'impegna all'esecuzione dello Studio nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie che disciplinano la sperimentazione clinica, secondo i principi e criteri fissati dalla Dichiarazione di Helsinki, dalla Direttiva 2001/20/CEE, dal Decreto Legislativo 211/2003 (e le loro successive modifiche), dal D.M. 15 luglio 1997, dal Decreto Legislativo 196/2003, dal D.M. 12 Maggio 2006, dal D.Lgs.216/2006.

Lo Sperimentatore dovrà attenersi rigorosamente al protocollo di Studio. Tutte le modifiche suggerite dallo Sperimentatore o dal Comitato Etico prima di iniziare lo Studio, o durante il processo di revisione, devono essere portate all'attenzione dello Sponsor e/o di Premier Research. Il protocollo non potrà essere modificato senza l'autorizzazione scritta dello Sponsor, e la successiva revisione ed approvazione, da parte del Comitato Etico. Lo Sperimentatore è a perfetta conoscenza del protocollo, e sino alla data odierna non ha richiesto ulteriori chiarimenti sul disegno e sulla conduzione dello Studio.

Lo Sperimentatore deve esprimere il proprio parere in merito all'idoneità di ogni paziente a seguire il protocollo, ed ottenere il consenso informato firmato dal paziente prima di includere questi nello studio. Lo Sperimentatore dovrà tenere un registro indipendente che confermi che tutti pazienti hanno firmato il consenso informato prima di essere inclusi nello Studio.

Prima di iniziare lo Studio, lo Sperimentatore dovrà ricevere l'approvazione scritta dal Comitato Etico e la Delibera autorizzativa da parte del Direttore Generale dell'Ente. Il protocollo di Studio sarà presentato al Comitato Etico insieme agli altri documenti richiesti per l'approvazione dello Studio. Premier Research per conto dello Sponsor presenterà i documenti necessari al Comitato Etico per ottenere l'approvazione dello Studio. Lo Sperimentatore conferma che non arruolerà nessun paziente nello Studio prima di aver ottenuto il verbale d'approvazione del Comitato Etico e la delibera di autorizzazione dal Direttore Generale dell'Ente.

La distribuzione del farmaco non potrà avvenire prima del ricevimento da parte di Premier Research dell'approvazione del Comitato Etico e della delibera di autorizzazione del Direttore Generale dell'Ente. Il farmaco in studio sarà consegnato alla farmacia dell'Ente.

Se richiesto, il modulo di consenso informato approvato dal Comitato Etico sarà modificato in modo da riflettere gli emendamenti del protocollo. La versione modificata deve essere presentata al Comitato Etico per approvazione e successivamente ogni paziente arruolato dovrà firmare il consenso informato aggiornato.

La modalità di ottenimento del consenso informato dovrà rispettare i principi etici di Buona Pratica Clinica (GCP) come



descritti nella Dichiarazione di Helsinki e nei successivi emendamenti.

Lo Sperimentatore dovrebbe essere disponibile per consultazioni telefoniche con i CRA di Premier Research e per le visite di monitoraggio svolte da quest'ultimo per valutare l'andamento corretto dello Studio.

Lo Sperimentatore potrà valersi di un co-sperimentatore o più collaboratori per la conduzione dello Studio. Tali collaboratori saranno obbligati al rispetto di tutti i termini e delle condizioni del presente accordo, compresi tutti gli obblighi dello Sperimentatore. Nessun co-sperimentatore o collaboratore potrà operare nello Studio se non è qualificato attraverso l'esperienza e la formazione a condurre studi clinici. Il nome del collaboratore deve figurare nell'elenco del personale partecipante allo Studio.

Lo Sperimentatore potrà valersi di una study- coordinator per assisterlo nelle procedure amministrative dello studio. La study-coordinator dovrebbe essere disponibile durante l'orario d'ufficio per consultazioni telefoniche con Premier Research e durante le visite di monitoraggio svolte da quest'ultimo periodicamente.

#### 4. **Assicurazione**

Per i soggetti coinvolti nello studio, lo Sponsor dà atto di aver provveduto a stipulare con la Compagnia "Zurich Insurance plc" la Polizza Assicurativa n.920.B.1847, per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi per eventuali danni derivanti dalla partecipazione allo studio in applicazione del Decreto 14 luglio 2009 recante all'oggetto "Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali".

Lo Sponsor, fermo restando le condizioni contrattuali della polizza assicurativa, dichiara che si impegna a rispondere in proprio per quei danni eventualmente eccedenti la copertura assicurativa, alla stipula di nuova polizza o che si sostituisce alla compagnia assicuratrice o che interrompe l'arruolamento di nuovi pazienti nel caso di scadenza non rinnovata, di mancato pagamento del premio, del fallimento della compagnia, di qualunque recesso dal contratto da parte della compagnia assicuratrice.

Lo Sperimentatore si impegna a fornire al Promotore, comunicazione tempestiva su qualsiasi evento avverso serio o inconveniente verificatosi nel corso della sperimentazione, così come qualsiasi danno diretto o indiretto, attuale o potenziale, al fine di consentire al Promotore l'immediata attivazione di ogni azione ritenuta opportuna per la tutela dei diritti propri e dei terzi.

#### 5. **Documenti dello Studio**

Le Schede Raccolta Dati saranno fornite allo Sperimentatore con il materiale di Studio. Lo Sperimentatore dovrà compilare e



controllare le Schede Raccolta Dati per la completezza e l'accuratezza dei dati dei pazienti. Lo Sperimentatore dovrà essere anche in possesso della cartella clinica di ogni paziente arruolato. Lo Sperimentatore fornirà tempestivamente i dati e conserverà la documentazione completa sulla identificazione dei pazienti, le osservazioni cliniche e la gestione del materiale sperimentale. Tutti i documenti correlati allo Studio devono essere custoditi dallo Sperimentatore per 15 anni dopo la conclusione dello studio.

Dopo ogni visita effettuata lo Sperimentatore dovrà tempestivamente registrare i dati dei pazienti nelle apposite Schede Raccolta Dati.

Durante la conduzione dello Studio saranno svolte diverse ispezioni di controllo qualità.

Per la durata di questo contratto, l'Ente e lo Sperimentatore consentiranno ai rappresentanti di Premier Research (monitor) e allo Sponsor di ispezionare: 1) il sito dove lo Studio è condotto, 2) i dati originali relativi allo Studio e 3) qualsiasi altra informazione pertinente allo Studio e necessaria a Premier Research o allo Sponsor in modo da potere confermare che lo Studio si svolge in conformità al protocollo secondo le leggi e regolamenti.

Ispettori nazionali ed internazionali delle Autorità Sanitarie come l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) potranno ispezionare indipendentemente i centri dello Studio. L'Ente e lo Sperimentatore dovranno avvertire immediatamente Premier Research, la quale collaborerà con il centro durante queste ispezioni e audit.

La cartella clinica e altri dati originali dei pazienti correlati allo Studio dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, di Premier Research, dello Sponsor e delle Autorità Regolatorie.

Firmando il consenso per il trattamento dei dati personali, prima della sua partecipazione allo studio, il paziente dà l'autorizzazione al personale dello studio ad accedere ai propri dati personali. La firma del consenso è indispensabile per poter partecipare allo studio.

## 6. **Recesso**

Lo Sponsor si riserva il diritto di interrompere lo studio in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, mediante un preavviso scritto di 30 giorni da notificare all'Ente con lettera raccomandata A/R. Dopo l'interruzione, tutti i risultati, le informazioni riservate, il farmaco in studio ed ogni materiale fornito al Centro Clinico dallo Sponsor e/o Premier Research dovranno essere riconsegnati allo Sponsor.

Le spese di consegna saranno a carico dello Sponsor.

Al momento della risoluzione del Contratto, a meno che il motivo per la risoluzione sia dovuto a negligenza volutamente causata o violazione del presente contratto da parte dello Sperimentatore e/o dell'Ente, lo Sponsor corrisponderà all'Ente le spese effettivamente sostenute che quest'ultimo documenti di avere già sostenuto per l'esecuzione della sperimentazione. Il pagamento sarà effettuato dopo il ricevimento e controllo della fattura relativa.



7. **Riservatezza**

Tutte le informazioni divulgate da Premier Research e/o dallo Sponsor, o generate da parte dell'Ente, dallo Sperimentatore o dai suoi collaboratori, sono da considerare confidenziali. Le informazioni confidenziali comprendono il Protocollo dello Studio, la Scheda Raccolta Dati e tutti i materiali e informazioni possedute dallo Sponsor o da lui controllate e divulgate allo Sperimentatore/Ente durante lo Studio. Nessuna informazione riservata potrà essere comunicata a qualsivoglia terza persona, senza previo consenso scritto dallo Sponsor. L'Ente/lo Sperimentatore ed i collaboratori si impegnano a non utilizzare le informazioni confidenziali per scopi diversi dell'esecuzione dello Studio.

Lo Sperimentatore e l'Ente si impegnano a proteggere il materiale dello Studio da persone non coinvolte direttamente con lo Studio e ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a salvaguardare la segretezza dello stesso.

Gli obblighi di segretezza di cui al presente Contratto non si applicheranno a quelle informazioni confidenziali che, al momento della loro comunicazione, sono già note al pubblico senza violazione del presente Contratto.

Alla scadenza del presente accordo o comunque in qualsiasi momento su richiesta dello Sponsor o della CRO, l'Ente dovrà restituire ogni documento contenente informazioni confidenziali, trattenendone solo una copia per i propri archivi legali, al fine di poter individuare in ogni momento i dati coperti dai propri obblighi di segretezza.

Gli obblighi di segretezza di cui al presente Contratto sono estesi a tutti i paesi del mondo per un periodo di almeno 10 anni dalla scadenza naturale del presente accordo, o dal momento antecedente di recesso o di risoluzione.

L'Ente riconosce che la divulgazione e/o l'uso non consentito delle suddette informazioni sarebbe lesivo dei diritti dello Sponsor e/o della CRO e riconosce pertanto il diritto degli stessi di perseguire la reintegrazione dei possibili danni attraverso tutti i mezzi ammessi dalla legge.

8. **Previsione dei crimini (D.lgs 231/2001)**

Tutte le attività svolte, direttamente e indirettamente, in attuazione del presente Contratto, sono condotte in conformità con le normative vigenti di volta in volta, senza esclusioni e/o eccezioni. Entrambe le Parti, in esecuzione del presente Contratto, si garantiscono reciprocamente di ottemperare ad ogni e qualsiasi previsione normativa in materia di prevenzione dei crimini (compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il D.Lgs. 231/2001, OECD Anti Bribery Convention, UK Anti Bribery Act e US Anticorruption Act,

ecc.), in vigore di volta in volta (di seguito, per brevità, indicate come "LEGGI"), e si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per impedire la violazione delle LEGGI e, più in generale, la commissione di crimini.

Senza pregiudicare quanto sopra, ciascuna Parte si impegna, nell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente Contratto, a non donare, pagare, dare, promettere di pagare o di dare, o accettare direttamente o indirettamente, alcuna somma di denaro o qualsiasi cosa di valore a (i) qualsiasi funzionario del governo per influenzare suoi atti o decisioni, o per indurre tali ufficiali ad usare la loro influenza con qualsiasi governo per influenzare la decisione di tale governo così da assistere la Parte nell'adempimento delle proprie obbligazioni scaturenti dal presente Contratto o in modo tale da permettere che entrambe le Parti ne traggano beneficio, (ii) qualsiasi partito politico o candidato ad una carica pubblica per tale scopo; o (iii) qualsiasi persona, se una delle Parti sa o ha motivo di sapere che tale denaro o tali beni saranno offerti, promessi, ricevuti, pagati o consegnati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi funzionario, partito politico o candidato per tale scopo.

Resta inteso che la Parte inadempiente deve manlevare e tenere indenne l'altra Parte e lo Sponsor da ogni e qualsiasi pretesa, spesa, multa, sanzione, pregiudizio, obbligazione, conseguenza o implicazione negativa che possa derivare derivanti dal comportamento della Parte inadempiente in violazione delle LEGGI.

Una violazione o tentata violazione delle LEGGI posta in essere da soggetti in posizione apicale, de jure o de facto, all'interno dell'organizzazione aziendale della Parte inadempiente o dai suoi dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, agenti e/o da coloro che agiscono, per qualsiasi motivo, nell'interesse o a vantaggio della Parte inadempiente costituisce una violazione sostanziale del presente Contratto e, pertanto, la Parte non inadempiente ha il diritto di recedere dal presente Contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta alla Parte inadempiente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio che la Parte non inadempiente possa aver diritto di esercitare.



## **9. Trattamento dei Dati**

Ai fini dell'applicazione sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") ed alle Linee Guida emanate dal Garante per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali (Del.52 del 24/07/2008) l'Ente e lo Sponsor tratteranno i dati personali dei pazienti raccolti nell'ambito dello Studio(di seguito "i dati") in qualità di titolari autonomi. In particolare, l'Ente tratterà i dati per finalità di cura dei pazienti e per scopi di ricerca scientifica strettamente collegati e connessi allo Studio. Lo Sponsor tratterà i medesimi dati a fini di ricerca scientifica per ottenere la registrazione del farmaco di studio oggetto della sperimentazione. A loro volta, l'Ente e lo Sponsor nomineranno quali propri responsabili del trattamento rispettivamente lo Sperimentatore e la CRO incaricata dallo Sponsor per il monitoraggio dello studio.

Come specificato nella lettera di autorizzazione dello Sponsor a Premier Research Group srl presentata al Comitato Etico, lo Sponsor incarica la (CRO) Premier Research Group a monitorare lo studio ad accedere alla cartella clinica dei pazienti e a negoziare i contratti per conto dello Sponsor.

Ciascuno dei titolari nominerà i soggetti che svolgono le operazioni di trattamento quali incaricati del trattamento.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver adottato le misure minime di sicurezza.

Nel caso di esportazione di dati verso un Paese terzo privo di una legislazione adeguata, lo Sponsor si impegna ad adottare garanzie sufficienti per la tutela dei dati personali e sensibili dei pazienti.

## **10. Pubblicazione**

Lo Sponsor s'impegna a garantire la pubblicazione dei risultati della sperimentazione una volta conclusa, anche in caso di risultati negativi e a darne comunicazione a tutti gli sperimentatori. Eventuali presentazioni e/o analisi dei risultati da parte degli sperimentatori, prima della loro pubblicazione, potranno essere effettuate in accordo con lo Sponsor.

Lo Sperimentatore e l'Ente si impegnano a non pubblicare o presentare anche in forma orale i risultati relativi allo Studio senza previo consenso scritto da parte dello Sponsor. Lo Sponsor dovrà pronunciarsi in merito alla Pubblicazione dei risultati della Sperimentazione Clinica entro 90 giorni dalla data in cui riceve la proposta di Pubblicazione da parte dello Sperimentatore. Resta inteso che l'eventuale diniego da parte dello Sponsor dovrà essere adeguatamente motivato, in quanto lo Sponsor non potrà ingiustificatamente rifiutare il manoscritto presentato per la pubblicazione da parte dell'Ente, dello Sperimentatore e dei suoi collaboratori, salva la possibilità di richiedere un ritardo nella pubblicazione di 90 giorni per comprovate ragioni relative alla proprietà brevettuale.

Lo Sperimentatore conferma che non potrà divulgare informazioni confidenziali previo il consenso scritto dello Sponsor.

Gli Sperimentatori partecipanti a studi multicentrici non sono autorizzati a presentare i dati raccolti in un centro o un gruppo di centri partecipanti alla ricerca, prima che questi dati vengono pubblicati ufficialmente con l'eccezione che la decisione di presentazione venga formalmente presa da tutti gli Sperimentatori partecipanti allo studio e dallo Sponsor.

11. **Proprietà dello Sponsor**

Tutti i risultati, i diritti di tutte le scoperte, formulazioni, creazioni, invenzioni (siano esse brevettabili o meno), miglioramento del know-how, nuovi impieghi, materiale clinico inutilizzato, processi e composti concepiti o ridotti alla pratica a seguito dello Studio ("invenzioni"), informazioni e dati di cui l'Ente, lo Sperimentatore ed i suoi collaboratori entreranno in possesso nel corso della Sperimentazione, sono e restano di proprietà esclusiva dello Sponsor, senza necessità di corrispondere alcuna ulteriore somma di denaro rispetto a quelle previste nell'art. 12 del presente Contratto, e non potranno essere ceduti a nessun titolo, comunicati a terzi e/o divulgati senza il preventivo consenso scritto dello Sponsor.

Lo Sperimentatore si impegna a cooperare pienamente con lo Sponsor per ottenere, a spese dello Sponsor, la protezione dei brevetti che possono essere disponibili riguardo tali invenzioni, e deve fornire tutti i documenti ragionevolmente ritenuti necessari dallo Sponsor allo scopo di procurare tale tutela brevettuale.

12. **Interdizione**

L'Ente dichiara e garantisce di non essere stato o essere attualmente persona fisica, persona giuridica, partnership, associazione o entità interdetto dall'Autorità di Vigilanza competente.

L'Ente dichiara e garantisce altresì di non essere a conoscenza di circostanze che possano influire sull'accuratezza delle suddette dichiarazioni e garanzie, ivi comprese, a titolo indicativo e non esaustivo, indagini normative o procedure di interdizione a carico dell'Ente o di altro soggetto o entità che presti servizi o assistenza in relazione alle attività svolte in virtù della presente Convenzione.

Qualora l'Ente venisse in qualunque momento a conoscenza di tali circostanze, esso dovrà immediatamente informare lo Sponsor e/o Premier Research.

13. **Pagamento**

I pagamenti saranno effettuati dalla CRO all'Ente come schema seguente, in base ai pazienti che hanno completato le visite e le schede raccolta dati controllate e raccolte dal monitor.

Il fee per ogni paziente eleggibile che ha completato tutte le visite è di 5000,00 Euro + IVA (cinquemila Euro per paziente + IVA).



Periodo dello studio	Visita di Screening	Fase di Aumento della Dose			Fase di Trattamento			Totale
		1	2	3	4	5	6	
Visite	1	2	3	4	5	6		
€	750	500	500	1000	750	1500	5000	

I pagamenti all'Ente saranno effettuati in base al ricevimento di fatture approvate.

Le fatture saranno intestate a:

**Premier Research Group Srl**

Via Winckelmann 2., 20146 Milano, Italia

Tel.: +39 (0) 02 4895 8768

Fax: +39 (0) 02 4895 8776

C.F. e P. IVA 03741750966

c.a. Finance Office

14. **Incarico/Diritti dello Sponsor**

Il presente accordo è per i servizi professionali. Né l'Ente, né lo Sperimentatore possono assegnare, delegare o altrimenti trasferire alcuno dei loro diritti o obblighi derivanti dal presente accordo senza il consenso scritto di Premier Research. L'Ente/Sperimentatore comprendono e accettano che i loro obblighi, ai sensi del presente accordo, sono per il beneficio dello Sponsor e Premier Research e gli stessi hanno il diritto di applicare le condizioni del presente accordo.

15. **Sopravvivenza**

Dopo che questo Contratto sarà giunto a regolare scadenza o sarà stato risolto, le sezioni 6, 7 e 8, 9 e 10 continueranno ad essere pienamente in vigore.


16. **Foro competente**

Le parti convengono che il presente contratto deve essere interpretato ed eseguito secondo quanto previsto dalla legge italiana. Le parti convengono altresì che, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto o, comunque, da esso derivante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

17. **Contratto completo**

Il presente Contratto, compreso il protocollo, il piano finanziario e gli allegati incorporati (Allegato A), rappresentano l'intero accordo tra la CRO e l'Ente. Il presente Contratto non può essere modificato tranne in caso di autorizzazione scritta, firmata ed approvata da ciascuna delle parti.


Letto firmato e sottoscritto da

Ente  
X   
(Firma)

Nome: \_\_\_\_\_

Titolo: **Direttore Generale**

Data: 10/5/2013


CRO  
X   
Firma

Nome: **Lucia Zaccardi**

Titolo: **Legale Rappresentante**

Data: 28/03/2013

Per presa visione  
Sperimentatore responsabile  
dello Studio

X   
(Firma)

Nome: **Prof. Antonello Ganau**

Titolo: **Sperimentatore Principale**

Data: 13/05/2013



## **Allegato A**

L'Ente non avrà diritto ad alcun pagamento per i pazienti che non sono eleggibili o altre violazioni al protocollo.

Il pagamento dei pazienti che non vengono seguiti nel periodo di follow-up, ritirano il consenso informato o non completano lo Studio per causa di eventi avversi o morte sarà calcolato sulla base del numero di visite effettuate.

Le spese non elencate in questa convenzione non saranno retribuite dallo sponsor.

I dettagli per l'intestazione e l'invio delle fatture sono elencati nel paragrafo 13 di questo contratto.

L'amministrazione dell'ospedale sarà pagata secondo lo schema dell'Allegato B accluso a questo contratto.

Il pagamento all'Ente sarà effettuato previo ricevimento delle fatture approvate.

Il pagamento dovrebbe essere effettuato mediante bonifico secondo i seguenti dettagli bancari:

Intestatario del conto: AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1 SASSARI

Nome della banca: Banco di Sardegna

Indirizzo della banca: via IV Novembre n. 27

Filiale Agenzia n° 3

Numero c/c: \_\_\_\_\_

Codice IBAN: IT50J0101517203000070188681

SWIFT/BIC: \_\_\_\_\_